



Sentenza

n. 61/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63059** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso depositato in data 18 ottobre 2023 e proposto dal Sig. -,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.
SMNGRG74M21I754O) e Elisabetta Castilletti (C.F.
CSTLBT86P64I754T) del Foro di Siracusa, presso il cui Studio è
elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale S. Panagia n. 90,
come da procura in atti, con indirizzi PEC per le comunicazioni:
avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it,
elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it;

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.
n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto Fantini
di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e
Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S),
con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi
dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udita nella pubblica udienza del 19 giugno 2026 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Daniele Iliceto – l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno presente per il ricorrente.

FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza n. 33/2024 questo Giudice delle pensioni dichiarava la sospensione del giudizio in epigrafe in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le medesima ordinanza.

“In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione

della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale” (Cass. sent. n. 2028/2024).

In data 26 settembre 2025 la Segreteria di questa Sezione comunicava alle parti la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale.

Con il decreto del 30 gennaio 2026 questo Giudice fissava l’udienza per il giorno 19 giugno 2026, per gli incombenti di cui all’art. 111 c.g.c., considerata la mancata riassunzione del processo nel termine perentorio - previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c. - di 3 mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, quindi dalla data della comunicazione della predetta sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale.

In data 26 maggio 2026 INPS depositava la memoria autorizzata, chiedendo, in via principale, di *“ritenere e dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei termini perentori di legge”* e, in subordine, *“il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese e compensi di lite”*.

Il ricorrente non depositava la memoria autorizzata.

All’odierna udienza, nessuno presente per il ricorrente, l’Avv. Micheli per INPS, data la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge, insisteva per la richiesta di dichiarazione di estinzione del processo.

Si rileva che non vi è stata la richiesta di prosecuzione del processo nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione,

previsto dall'art. 107, comma 1, c.g.c., e che pertanto deve procedersi alla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.g.c.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. -, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente